

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6619 del 18/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PARMA VIA CALZOLARI DON ANGELO, 55/A RICHIESTA DALL'IMPRESA DAVINES S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PROFUMI E COSMETICI PRATICA SINADOC 2025-29773- PRATICA SUAP 3304/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6904 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018) alla Ditta Davines SpA per lo stabilimento sito in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 41464 del 02/03/2020 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2019-5894 del 18/12/2019) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 75627 del 29/04/2021 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2021-1598 del 02/04/2021) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 919 del 04/01/2022 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2021-6499 del 21/12/2021) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 162390 del 29/08/2023 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3645 del 17/07/2023) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 249912 del 16/11/2023 (che recepisce quale parte integrante la modifica non sostanziale di AUA rilasciata da Arpae SAC con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5489 del 20/10/2023) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 26/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/165188 del 18/09/2025 – pratica Sinadoc 2025-29773 - pratica SUAP 3304-2025 dal legale rappresentante/amministratore unico dell'impresa DAVINES S.P.A. (PIVA 00692360340), con sede legale nel Comune di Parma in via Don Angelo Calzolari 55/A per la modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Fabbricazione di profumi e cosmetici" svolta presso l'impianto ubicato in via Don Angelo Calzolari, 55/A Comune di Parma con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

ARPAE con nota prot. n. 19.09.2025.166465.U comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e la contestuale richiesta di pareri;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole con prescrizioni di AUSL dipartimento di Sanità pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2025/183229 del 16/10/2025, depositato agli atti;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Parma in merito alle matrici emissioni in atmosfera e rumore acquisito a protocollo Arpae PG/2025/192897 del 30/10/2025, depositato agli atti;
- Relazione Tecnica Istruttoria con prescrizioni del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice emissioni in atmosfera prot. n. 05.11.2025.0196116.I, depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre che

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara il *"PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)"*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'Impresa DAVINES S.P.A. per l'esercizio dell'attività di Fabbricazione di profumi e cosmetici da realizzare in Don Angelo Calzolari, 55/A Comune di Parma, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa DAVINES S.P.A. (PIVA 00692360340).in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in via Don Angelo Calzolari, 55/A Comune di Parma, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento*
- *Allegato E Impatto acustico*

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Parma ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 e smi

4. DI DARE ATTO altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia *avuto piena conoscenza*.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-29773
	DAVINES S.P.A. Comune di Parma in via Don Angelo Calzolari 55/A
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento prot 79812 del 12/04/2018 e smi. - l'attività industriale prevede "Fabbricazione di profumi e cosmetici"; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; - è stato dichiarata: - aumento di produzione del 35% 3 nuovi locali - n.7 serbatoi per materie prime con sfiati da E36a a E36g - n.1 serbatoio ammoniaca a circuito chiuso E37 (guardia idraulica) - sostituzione turboemulsori P15 e P17 con uguali apparecchiature - sostituzione turboemulsore P2K con apparecchio a capacità aumentata ma portata invariata - installazione n.2 miscelatori e n.1 fusore (E35) - ampliamento lab. microbiologico nuova cappa E38 - è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del DLgs. 152/06 smi:

	◦ EMISSIONI E10 – E11 – E12 caldaie a condensazione a metano • è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art. 272 comma 5 del Dlgs 152/06 e s.m.i. ◦ EMISSIONE E29 mensa aziendale ◦ EMISSIONE E36 locale materie prime serbatoi (E36a-E36b-E36c-E36d-E36e-E36-f-E36g) ◦ EMISSIONE E37 locale ammoniacca serbatoio guardia idraulica • è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: • EMISSIONE N. 13 Gruppo elettrogeno d'emergenza a gasolio. • EMISSIONE N. 14 Pompa antincendio a gasolio. • EMISSIONE N. 15 Pompa antincendio a gasolio. • EMISSIONE N. 16 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 17 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 18 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 19 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 20 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 21 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 22 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 23 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 24 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 25 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 26 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 27 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 28 Laboratori di analisi e ricerca. • EMISSIONE N. 30 Aspirazione odori impianto depurazione • EMISSIONE N.38 cappa laboratorio microbiologico
--	---

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE N. E01 Impianto di estrazione S.O.V.

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte

- nel locale AMB.PRO.1 (R5 – R4 – C108),
- locale lavaggio produzione
- locale lavaggio confezionamento

- AMB.PRO.2 (M1 tinte, M2 tinte)
- AMB.PRO.3 (turboemulsori per tinte, macchina permanente)

devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato e delle sostanze organiche volatili prima di essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	30	mg/Nm ³
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E02 Impianto di estrazione polveri

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte

- AMB.PRO.3 (aspirazione cabina pigmenti tinte)
- AMB.PRO.6 (pesatura)

devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	10000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E03 Impianto di estrazione polveri

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte

- AMB.PRO.4 (miscelatore, 4 turboemulsori)
- AMB.PRO.6 (camera calda, armadio MP)

devono essere captati nel miglior modo possibile ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E04 Impianto di estrazione vapori pesata alcool e ammoniacca

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte nel locale infiammabili devono essere captati nel miglior modo possibile ad idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ammoniaca	5	mg/Nm³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	30	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E05 Impianto di estrazione fumi saldatura

Gli effluenti che si generano durante le operazioni di saldatura svolte nell'officina (AMB.PRO:1 – R6) devono essere captati nel miglior modo possibile ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E06 Impianto di estrazione vapori

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte

- nel locale AMB.PRO.8 (turboemulsore)
- AMB.PRO.6

devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	30	mg/Nm ³
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E07 Impianto di estrazione vapori

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte nel locale AMB.PRO.5 (ATEX)

devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	30	mg/Nm ³
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E32 Neutralizzatore Catalitico ozono residuo

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	80	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m
Ozono	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E33 Neutralizzatore catalitico ozono residuo

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni

Altezza minima:	11	m
Ozono	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E09 Caldaia a vapore ad uso industriale a metano (1.884 kWt)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE N. E31 Caldaia a vapore ad uso industriale a metano (1.884 kWt)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	8	m
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto o gli impianti deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE N. E08 Caldaia Unical, modello Inoxia GJ 1000 e potenza 0,934 Mwth

Gli impianti suindicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E34 aspirazione macchine produzione vuoto

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	18	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	8	m

EMISSIONE N. E35 AMBPRO 9

n.2 miscelatori n.1 fusore

(nuova emissione)

Gli effluenti che si generano durante le fasi lavorative svolte nel locale devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2,5	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	5,72	m

Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	30	mg/Nm ³
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E35** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E35 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E35 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte

dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi a E01, E02, E03, E04, E06, E07, E09, E31, E32, E33, E35 ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

Per gli impianti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Come richiesto da AUSL viene prescritto alla Ditta di inviare, entro un mese dal rilascio dell'Autorizzazione da parte del SUAP territorialmente competente, le schede dati sicurezza delle materie prime che saranno stoccate nei nuovi serbatoi, in lingua italiana e aggiornate secondo il Regolamento UE 2020/878

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	DAVINES SpA
Partita IVA/Codice fiscale:	00692360340
Sede legale:	via Calzolari Don Angelo 55A, 43126, Parma(PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Calzolari Don Angelo 55A, 43126, Parma(PR)
Coordinate UTM X:	44.852438
Coordinate UTM Y:	10.278342
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di profumi e cosmetici
Settore attività CRIAER:	4.9

Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime (kg/anno)
Indicatore 2:	gas metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	280
Altezza media sbocco emissione:	8 [m]
Temperatura media emissioni:	310[K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	2309
Ossidi di azoto (NO _x):	3000
Monossido di carbonio (CO):	1968
Biossido di carbonio (CO ₂):	4250127
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	4200
Ozono (O ₃)	0,43

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa

può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

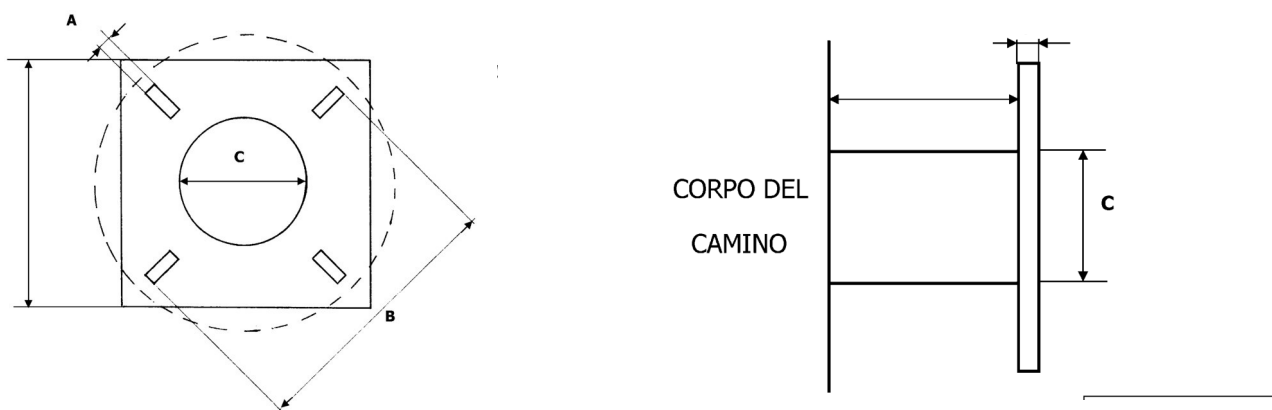
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	L'attività svolta dalla Davines S.p.A. consiste nella produzione di prodotti cosmetici (creme, gel, ecc.) e tricologici (shampoo, creme, gel, tinte, conditioner, lozioni, permanenti, ecc.) per il mercato del settore professionale.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-29773
	DAVINES S.P.A. comune di Parma in via Don Angelo Calzolari 55/A
	La Ditta ha presentato Valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale. il sito è classificato in zona 5 – Aree prevalentemente industriali con limite diurno di 70 dBA e notturno di 60 dBA Considerato che nelle conclusioni della Valutazione previsionale d'impatto acustico si rileva che dalle elaborazioni eseguite emerge un superamento del limite differenziale d'immissione notturno presso il ricettore residenziale R1; tale superamento è da imputare alla UTA posta in copertura dell'area produzione/confezionamento, mentre nessuna criticità è emersa per il periodo diurno presso lo stesso ricettore e gli altri edifici non residenziali, così come per i limiti assoluti d'immissione; Dato atto che nella stessa documentazione si rileva che, al fine di rientrare nei limiti normativi al ricettore, si provvederà alla redazione del progetto di bonifica acustica ed, entro 90 giorni dall'installazione dei nuovi impianti, alla sua messa in opera, nonché, successivamente, ad una campagna di misure fonometriche di verifica al confine dell'area Davines e presso il ricettore residenziale; Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente
	ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI il RUE classifica l'area come "Intervento edilizio soggetto ad atto unilaterale d'obbligo previsto dal previgente PRG - RUE: art.1.2.6 - Zona produttiva in ambito agricolo (ZP 5) - RUE: art.3.2.46"; - la Zonizzazione Acustica Comunale.
PRESCRIZIONI (del Comune)	Nulla Osta del Comune con le seguenti prescrizioni:

	entro 90 giorni dalla messa in esercizio dei nuovi impianti la ditta dovrà effettuare un collaudo post operam da trasmettere al Comune di Parma e ad ARPAE ST per le opportune verifiche di competenza. La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
--	--

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.